

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 22.06.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 2.610,96 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 24.06.2014 ed estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 54, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 39.120,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 326,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda le spese di assistenza difensiva per un importo da determinare sulla base della decisione del Collegio di Coordinamento n. 58611/2015 e dalla decisione del Collegio di Napoli n. 8059/2015.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana, richiamando sul punto, a sostegno delle proprie argomentazioni, le previsioni contrattuali e normative, il protocollo d'intesa Assofin, nonché dei precedenti dell'ABF e della giurisprudenza di merito; che al ricorrente non spetta alcun rimborso per la "Commissioni ***fin in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria", (sezione 2 lettera a) del Modulo SECCI) e per la "provvigione dell'intermediario del credito" (sezione 2, lett. c) del Modulo SECCI), in quanto si tratta di voci di costo riferite ad attività precontrattuali; che i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea mediante la nota sentenza Lexitor non sarebbero applicabili nel caso di specie, in quanto le direttive europee non avrebbero

efficacia fra privati, neppure attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, da ritenere preclusa ove risulti contra legem (come sarebbe nel caso di specie, secondo le deduzioni della resistente).

Asserisce, inoltre, che nel caso di specie la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'Intermediario Finanziario ex. art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM. Quanto ai costi per i premi assicurativi rileva di aver già provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Infine, la resistente ha contestato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per il riconoscimento da parte dell'Arbitro del diritto alla refusione delle spese sostenute dal ricorrente per l'attività difensiva.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

1) "commissioni mandataria per il perfezionamento", di cui al punto a) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 256,55;

2) "commissioni intermediario del credito", di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 897,92.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) "commissioni mandataria per la gestione", di cui al punto b) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 430,32, già interamente rimborsate dall'intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L'intermediario riferisce di aver già rimborsato quanto dovuto a parte ricorrente per gli oneri assicurativi, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente

accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze. Fornisce a tal fine evidenza del pagamento di € 399,39 e della corrispondenza con la compagnia assicurativa in cui questa ha quantificato il rimborso. Parte ricorrente dichiara espressamente di avere ricevuto tale somma e produce in atti copia dell'assegno ricevuto, insistendo per il riconoscimento del rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio proporzionale.

Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, il Collegio rileva che: il contratto prevede il rimborso secondo le CGA; parte resistente produce in atti i fascicoli informativi contenenti i criteri di calcolo utilizzati per i rimborsi in caso di anticipata estinzione (cfr. artt. 7 CGA); l'intermediario allega altresì in atti i moduli di adesione alle polizze sottoscritti dal ricorrente nei quali il ricorrente dichiara di avere preso visione delle CGA.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 1.154,47, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	54	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	66	TAN	5,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	32,79%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				782,40 €	Up front	256,55 €		256,55 €
Commissioni mandataria per la gestione				782,40 €	Recurring	430,32 €	430,32 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				2.738,40 €	Up front	897,92 €		897,92 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.154,47 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.154,47.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI